



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

AREA II BIS - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Uff. Elett. Prov.

Circolare n 72/Turno elett. Str. 2018

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
del comune di

MARANO DI NAPOLI

e, per conoscenza:

Al Signor Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di:  
NAPOLI (tramite comune)

Al Signor Presidente della Sottocommissione Elettorale di: (tramite comune)  
1<sup>^</sup> SEC di Marano

OGGETTO: Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 21 ottobre 2018.

Turno elettorale straordinario nei comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ex art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali.

Con decreto dell'8 agosto, il Ministro dell'interno ha fissato per domenica 21 ottobre 2018, con eventuale ballottaggio domenica 4 novembre, la data di svolgimento del turno elettorale straordinario di cui all'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il rinnovo degli organi di governo dei comuni sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e similare.

Gli enti locali interessati allo svolgimento di tale turno elettorale straordinario, nelle regioni a statuto ordinario, sono i comuni di Marano di Napoli (NA), Rizziconi (RC), Nicotera e Tropea (VV), nonché i comuni di San Felice a Cancelli (CE), Sorbo San Basile (CZ), Canolo, Gioia Tauro, Laureana di Borrello e Bova Marina (RC), qualora entro il 50° giorno antecedente la data di scadenza della durata dello scioglimento non venga prorogata la relativa gestione commissariale.

Tanto premesso, il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - con circolare n. 47/2018 ha ritenuto opportuno richiamare le sotto indicate disposizioni ed i primi immediati adempimenti relativi all'organizzazione dei procedimenti per le suddette elezioni amministrative.

Si dispone, pertanto, l'inizio della **revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali**, di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo).



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*  
*AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI*

Per la regolare esecuzione della revisione in oggetto, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà **entro martedì 4 settembre 2018**, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Per quanto riguarda la comunicazione dell'avvenuta cancellazione degli elettori emigrati, **si richiamano le disposizioni impartite, con circolare ministeriale n. 43 del 13 novembre 2014**, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014, **ai fini dell'invio al comune di nuova residenza - esclusivamente in via telematica e con le modalità prescritte nella suddetta circolare - del solo file .xml, senza inviare altra documentazione al comune di nuova residenza.**

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

**Entro giovedì 6 settembre 2018**, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascuno dei Comuni interessati sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura del responsabile dell'ufficio elettorale, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o, rispettivamente, ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio online del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.

**Entro l'anzidetto termine del 6 settembre 2018**, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2 e 3, del citato D.P.R. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

**Entro domenica 16 settembre 2018**, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, nel giorno fissato per la votazione (domenica 21 ottobre) non avranno



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

*AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI*

compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio online e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

**Entro venerdì 21 settembre 2018**, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

**Entro sabato 6 ottobre 2018**, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

**Entro lo stesso termine di sabato 6 ottobre 2018**, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si richiama, infine, l'attenzione sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

La presente circolare dovrà essere immediatamente portata all'attenzione dei Segretari comunali e degli uffici comunali interessati, affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate, esercitando, inoltre, una particolare vigilanza affinché venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopraindicati.

Il Dirigente Area II Bis  
(Giovanna Via)